

N. R.G. 61-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Trani

SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE- CRISI DI IMPRESA

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 67 c.c.i.i., rubricata al n. 61 2026 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di BISCEGLIA PIETRO, (C.F. BSCPTR80P221L109A) rappresentato e difeso dall' avv. Cecilia Tedone, in virtù di procura in atti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 19.3.2026, Bisceglia Pietro ha proposto domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il piano, a fronte di debiti pari ad € 186.665,08, prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati ed il pagamento del 39,5% della debitoria nella misura complessiva di € 109.226,29 di cui € 10.000,00 in un'unica soluzione al momento dell'omologa e n. 84 rate mensili di € 1.182,00 mediante la quota parte dello stipendio non assorbito dalle spese di mantenimento del nucleo familiare.

Il decreto di apertura della procedura, la proposta ed il piano sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori. L' OCC ha depositato in data 15.6.2026 la relazione di cui al sesto comma dell' art. 70 CCII, nella quale ha dato atto che, nel termine di cui al terzo comma, erano state formulate osservazioni da parte di Banca Popolare Pugliese s.c.p.a. che ha contestato l'esistenza della condizione soggettiva ostativa della colpa grave, per avere il ricorrente determinato il sovraindebitamento attraverso la reiterata contrazione di finanziamenti senza valutare diligentemente la capacità di farvi fronte e in assenza di eventi sopravvenuti ed imprevedibili tali da giustificare l' inadempimento. Inoltre, ha individuato gli estremi della malafede o della colpa grave, tali da rendere inammissibile l' accesso alla procedura, nella condotta del debitore che, in sede di richiesta del finanziamento, nel 2022, aveva reso dichiarazioni false in ordine alla situazione patrimoniale della famiglia, attestando l'esistenza di redditi della coniuge per € 1.400,00 mensili.

La proposta formulata dal ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, vi è prova della



qualità di consumatore, ovvero di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che il ricorrente è un lavoratore dipendente ed ha debiti insoluti riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari (cfr. Cass. n. 1869/2016); 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste lo stato di sovraindebitamento inteso quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento. Nella specie a fronte di un reddito mensile percepito dal ricorrente pari ad € 2.174,00 circa e spese per il mantenimento del nucleo familiare- composto dal ricorrente, l'ex moglie e 2 figli - stimate in € 1.117,60, l'ammontare dei crediti ammonta ad € 186.665,08. Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 del CCII in quanto l'istante non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte; non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori, così come sostenuto da Banca Popolare Pugliese s.c.p.a.

Non è superfluo rilevare che l'Istituto di credito, al momento della richiesta di un prestito, effettua i dovuti controlli imposti dalla legge per comprendere la capacità di restituzione da parte del richiedente, valutando lo storico dei finanziamenti concessi, reddito disponibile, titolarità di beni immobili/mobili e tutte le informazioni utili per comprendere la capacità dell'investitore di adempiere.

L'art. 124 bis TUB impone al finanziatore "*prima della conclusione del contratto di credito*" di valutare "*il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*". Le dichiarazioni del consumatore sono solo uno degli elementi da considerare, avendo l'Istituto finanziatore l'obbligo di consultare anche le banche dati cui ha accesso, nonché richiedere documentazione patrimoniale integrativa. Il finanziatore deve svolgere un' adeguata istruttoria non essendo sufficienti le informazioni rese dal cliente in fase precontrattuale. L'intermediario è soggetto da cui l'ordinamento si attende una diligenza qualificata, una particolare attenzione verso la concessione del credito.

Nella condotta del ricorrente non può ravvisarsi la colpa grave, quanto piuttosto gli estremi di una colpa lieve nella valutazione della propria capacità di sostenere tutte le obbligazioni contratte, condotta certamente non connotata da totale irragionevolezza, ove assume rilevanza la responsabilità dei creditori nella concessione avventata dei finanziamenti, quale circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità. Deve, inoltre, osservarsi che il mutuo ipotecario risulta essere in regolare ammortamento, e che l'inadempimento degli ulteriori finanziamenti ha avuto inizio nel 2024, anno in cui



il ricorrente ha dovuto affrontare la separazione personale della moglie, con conseguente interruzione della contribuzione al pagamento delle rate di finanziamento.

Con riferimento al compenso dovuto all'OCC, deve osservarsi che, a differenza di quanto avveniva con la L. 3/2012, il C.C.I.I. ne ha modificato la disciplina, prevedendo espressamente, all'art. 71 quarto comma, che lo stesso è liquidato dal G.D. al termine della fase esecutiva (che inizia dopo l'omologa) dovendosi, in quella sede, dopo la verifica dell'integrale esecuzione del piano, tener conto della diligenza dell'OCC e di quanto, eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. Dunque, non appare conforme a legge la prassi di pagare integralmente il compenso dell'OCC, autodeterminato con il debitore, durante la procedura, senza alcun controllo del Giudice.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto del ricorrente;
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese, con sospensione delle trattenute del quinto dello stipendio;
- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall' OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 1 settembre 2026

La Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra

